

RICEVIBILE IL RICORSO DEI CAVALLOTTI

Beni confiscati, adesso la Cedu "interroga" l'Italia: «E la presunzione d'innocenza dov'è?»

VALENTINA STELLA

Nel caso di una assoluzione in un processo penale, la confisca dei beni viola la presunzione di innocenza?»: è questa la domanda cardine che la Cedu ha posto al nostro governo in seguito ad un ricorso, ritenuto ricevibile, proposto da Gaetano, Vincenzo e Salvatore Vito Cavallotti. I tre furono assolti dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel 2010 dalla Corte di Appello di Palermo ma, nonostante questo, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure cautelari, la Corte di Cassa-

zione ha dichiarato definitiva, il 2 febbraio 2016, la confisca dei loro beni, tra cui diverse società, di loro proprietà o di loro familiari (Salvatore Cavallotti, Giovanni Cavallotti, Margherita Martini e Salvatore Mazzola, secondo gruppo di ricorrenti). Per questo, nel 2016, proposero distinti ricorsi (curati da Baldassare Lauria e Alberto Stagno d'Alcontres) in Europa e adesso è arrivata una prima risposta interlocutoria. Una risposta che cerca di dirimere quel paradosso che l'avvocato Giuseppe Belcastro, vice presidente della Camera penale di Roma, evidenziò durante un recente convegno sull'antimafia: «Co-

me possiamo spiegare al cittadino lo iato tra le misure di prevenzione e il buon senso: in un'aula vieni assolto e nell'aula accanto ti confiscano i beni?». Ora anche la Cedu vuole vederci chiaro e oltre a quella domanda pone altre questioni all'Italia: se la confisca, sempre nel caso di assoluzione, sia proporzionale e necessaria; se essa non sia una vera e propria sanzione penale, in caso affermativo ci sarebbe una violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea (*nul-la poena sine lege*); se, alla luce dell'assoluzione dei ricorrenti, l'accertamento della particolare pericolosità e la conseguente confisca dei beni fosse-

ro giustificati; se le autorità nazionali abbiano dimostrato in modo motivato che i beni formalmente posseduti dal secondo gruppo di ricorrenti appartenevano in realtà al primo gruppo, e se lo abbiano fatto sulla base di una valutazione obiettiva degli elementi di fatto o su un mero sospetto; se l'inversione dell'onere della prova (a differenza del processo penale, nei procedimenti delle misure di prevenzione spetta al cittadino provare l'innocenza, ossia dimostrare la legittima provenienza dei beni) sull'origine lecita dei beni acquisiti molti anni prima non abbia imposto un onere eccessivo ai ricorrenti; se ai ricor-

renti sia stata concessa una ragionevole opportunità di presentare le loro argomentazioni ai giudici nazionali e se questi ultimi abbiano debitamente esaminato le prove presentate dai ricorrenti. Il governo italiano deve fornire risposte e osservazioni entro il 13 novembre di quest'anno. Come dice al *Dubbio* Pietro Cavallotti, che da anni si batte contro l'attuale normativa delle misure di prevenzione, «questa iniziativa della Cedu può essere la premessa per una sentenza pilota che potrebbe ridisegnare la fisionomia della confisca di prevenzione». Eppure proprio ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a Palermo per la firma di un protocollo d'intesa in prefettura per l'assegnazione di alcuni beni confiscati alla mafia, ha detto: «La normativa italiana sui beni sequestrati e confiscati è un *unicum* nel panorama mondiale, è bene dirlo. Siamo richiesti da Paesi stranieri, anche europei per vedere come funziona il nostro sistema. È bene celebrarlo nella maniera dovuta». Sarà davvero così?



Misure di prevenzione scelte da algoritmi la deriva finale di una giustizia senza limiti

Le sanzioni dettate da indizi hanno già sostituito il giudizio penale e il suo corredo di garanzie, ora col "Sistema Giove" la polizia potrà colpire le persone in base a etnia o gusti sessuali...

FABRIZIO COSTARELLA*
ECOSIMO PALUMBO**

Più volte, su queste pagine, abbiamo espresso preoccupazione non tanto per il vertiginoso aumento dei procedimenti di prevenzione, quanto soprattutto per il rapido processo di sostituzione del processo penale con l'azione "preventiva". Uno strumento di "punizione" non necessariamente ancillare rispetto all'accertamento di una responsabilità (una sanzione senza condanna) consente di aggirare l'intero sistema delle garanzie che in decenni di sedimentazione hanno costituito il sostrato del giusto processo accusatorio, dando mano libera a chi sponsorizza una giustizia senza orpelli, senza fronzoli, secondo il mantra della "certezza".

La certezza della pena, soprattutto, intesa, grazie agli "alfabeti funzionali del diritto" e mutando ontologia, come statistica sicurezza di ricevere una sanzione, all'esito di un *trial* nel quale domina, invece, "l'incertezza del diritto", sempre più governato da addizionali (o sottra-

zioni) giurisprudenziali, all'interno di un sistema nel quale la divisione dei poteri, specie tra quello legislativo e giudiziario, è sempre più indefinita. La prevenzione, che ha dunque l'attitudine di trattare come colpevole chi colpevole non è mai stato - e, magari, mai poteva essere - dichiarato, si presta e si candida a sostituire il processo penale per la sua performabilità: è rapida; è caratterizzata da una prova contratta, spesso invertita e quasi mai formata in contraddittorio; è sostanzialmente svincolata, tranne poche ipotesi, dal giudicato penale; è dotata di un giudicato instabile, che può essere rivisto in senso migliorativo, ma anche peggiorativo per il cittadino; non conosce la prescrizione.

Una tale duttilità lo ha reso, prima, un irrinunciabile strumento di recupero dell'azione penale non conclusa o conclusa in senso assolutorio; in seguito ed in prospettiva futura, la naturale alternativa al procedimento penale. Che quello appena ipotizzato possa essere il futuro della prevenzione non è solo nella plerizzazione dei provvedi-

menti, ma anche nei "segni". Le recenti riforme legislative, ad esempio, hanno positivizzato la *traslatio iudicii* dal processo penale a quello di prevenzione, ma non sono intervenute sul modello procedimentale di quest'ultimo, che resta governato da regole eccentriche rispetto al primo, specie sul versante della valutazione probatoria. Non solo perché, ad esempio, il concetto stesso di "indizio di prevenzione" sia, per dirla con Churchill, un enigma avvolto in un mistero dentro un enigma, lasciando al "prudente apprezzamento" ed "al libero convincimento" del giudice uno spazio deliberativo ai limiti dell'arbitrio, ma anche perché, e questo è forse il distacco più qualificante, specie a certe latitudini, tra i due procedimenti, la chiamata in correità, nel procedimento di prevenzione, non necessita di riscontri esterni individualizzanti.

Una eccezione tanto pericolosa per il cittadino, quanto provvidenziale per l'Accusa, se si pensa a quanti processi penali naufragano sugli scogli di collaboratori male accrocchiati e non con-

vergenti tra loro. Basta l'accusa del mitomane di turno (di quanti Pandico si ricorderà la storia?) per essere sottoposti ad una misura di prevenzione. E, tra i "segni" delle prossime evoluzioni della prevenzione, c'è anche il varo del "sistema Giove" da parte della Polizia di Stato.

Si tratta di un software di polizia predittiva (che a molti ha ricordato il romanzo *Minority Report* di Philip Dick), basato su un algoritmo in grado di incrociare i dati di tutte le forze dell'ordine, per "prevenire e reprimere i reati di maggior impatto sociale", mediante l'osservazione di fattori critici ricorsivi. Ma anche con l'applicazione di algoritmi legati alla etnia, all'orientamento sessuale, al credo religioso, alle condizioni economiche ed altre caratteristiche individuali che, da un lato, sono tutelati dalle disposizioni legali e convenzionali in tema di diritto alla privacy e, dall'altro, hanno una impostazione dipendente dal pregiudizio che ciascuna delle dedotte condizioni reca in sé e che non pare essere un criterio affidabile sul quale

poter prevedere le future azioni delle persone, magari da sottoporre ad arresto preventivo.

Dopo le misure ordinarie e quelle cautelari di prevenzione, il catalogo della giustizia preventiva si arricchisce anche delle misure pre-cautelari di prevenzione, così attrezzandosi a soppiantare il sistema penale anche nell'ambito degli strumenti di polizia.

Si può allora fondatamente immaginare un futuro distopico, nel quale squadre specializzate di polizia predittiva potranno privare della libertà personale i soggetti ritenuti pericolosi sulla base di "pregiudizi algoritmici"? La recente Legge francese che consente alle forze di polizia di accedere, da remoto e senza autorizzazione del Giudice, alle memorie degli smartphone dei cittadini autorizza una risposta positiva.

Per dirla con Philip Dick: "Non siamo liberi, non lo siamo mai stati. Ma ora ne siamo coscienti".

*Avvocato del Foro di Catanzaro

**Avvocato del Foro di Torino